

carico il locatore, previa visita anche a mezzo di persona all'uopo

Non provvedendo il conduttore a tutte le riparazioni a suo

che a causa di intemperie.

— sostituzione, all'interno dell'appartamento, dei vetri rotti, an-

sigillature e sostituzioni isolate di piastrelle;

— ripassature, all'interno dell'appartamento, dei pavimenti con

mento, di serrature, maniglie, chiavistelli e cremonesi;

— riparazioni e eventuali sostituzioni, all'interno dell'apparta-

quino e manutenzione delle cassette d'acqua;

— sgombrò degli scarichi, per la parte in uso esclusivo dell'in-

— riparazioni delle canne fumarie dell'appartamento;

nonchè le seguenti altre:

piccola manutenzione ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del C. C.,

10°) — Sono a carico del locatario tutte le riparazioni di

se questi si siano verificati senza colpa del locatario.

dell'Istituto, non potrà mai compensare i deterioramenti, anche

menti e delle addizioni apportati dal locatario, previa concessione

alloggio in pristino a spese del locatario. Il valore dei migliora-

fatto salvo all'Istituto il diritto di chiedere la restituzione dello

verranno ritenuti gratuitamente al termine della locazione. E'

ad indennità di sorta, e gli eventuali miglioramenti o addizioni

tale consenso, ove venisse accordato, non comporterà alcun diritto

ed ai suoi impianti senza il consenso scritto dell'Istituto. Peraltro,

zioni, modifiche di qualsivoglia natura ed entità alla cosa locata

9°) — Il locatario non potrà apportare miglioramenti o addi-

Non sono, inoltre comprese le spese per portierato, per pulizia e luce delle scale e degli spazi comuni, nonché per diritti di esazione a domicilio, i cui servizi, semprechè istituiti dall'Istituto e funzionanti, cadono a totale carico del locatario.

69) — Il locatario si obbliga ad osservare i precetti fissati dall'Art. 1587 del Codice Civile.

70) — I locali affittati dovranno destinarsi ad esclusivo uso di abitazione. Una diversa destinazione, in tutto o in parte dei locali medesimi, senza il consenso scritto del rappresentante dell'Istituto, o la concessione o cessione o sublocazione totale o parziale di essi a qualsiasi titolo, con o senza mobili, a persone diverse dall'interatario del contratto e da quelle con lui conviventi risultanti dalle indicazioni elencate al successivo art. 21, importerà ipso jure la risoluzione del contratto, con tutte le conseguenze di legge.

80) — L'alloggio viene consegnato al locatario — che ne dà atto — in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua parte a regola d'arte, con tutti gli infissi, chiavi, vetri, ferramenta, ed altri annessi e connessi, di qualsiasi specie.

All'uopo il locatario dichiara di avere visitato l'alloggio, di averlo trovato in perfetto stato e adatto all'uso convenuto; ne prende la consegna, ad ogni effetto di legge, con il ritiro delle chiavi, e si impegna ad occupare materialmente l'alloggio entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto, obbligandosi a riconsegnarlo nelle stesse condizioni all'epoca della cessazione del rapporto locativo, giusta art. 1590 codice civile.

*Roberto Micheli*

*[Signature]*



regolante il rapporto di utenza dell'acqua e della luce alle scale disposti dall'I. A. C. P. di Brindisi, che egli dichiara di conoscere, d'accettare e di osservare incondizionatamente.

3°) — La locazione avrà la durata dal

al e s'intende tacitamente rinnovata di anno in anno, — fermi restando i patti e le condizioni —, a partire dal 10 agosto, salvo disdetta che potrà essere data da una delle parti contraenti, con preavviso di due mesi dalla scadenza, con cartolina raccomandata.

La locazione cesserà di diritto nel caso che l'assegnatario non occupi l'appartamento con continuità e per motivi non giustificati.

4°) — La pigione è stabilita in annue lire 550.000

(L. ) da pagarsi a rate mensili anticipate di lire L. 34.500 ( ) in valuta legale, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a mezzo di versamento sul c/c postale intestato all'Istituto.

In caso di ritardo nel pagamento dei canoni saranno applicati gli interessi di mora del 7% sull'ammontare dovuto e non pagato alla scadenza, salva ed impeggiata ogni azione di legge per il recupero delle mensilità scadute e il rilascio per morosità che lo I. A. C. P. ipso jure potrà intimare all'inquilino.

5°) — Nella pigione non sono compresi il consumo dell'energia elettrica e quello dell'acqua, normale e di eccedenza, che saranno a carico del locatario, il quale pagherà il primo direttamente alla Società elettrica fornitrice e rimborserà il secondo all'Istituto

regolamento per la disciplina dell'inquinato e nel disciplinare quanto non sia diversamente stabilito nel presente contratto, nel titolo 3°, capo 6°, sezione 1° e 2° del vigente Codice Civile in accettare, come accetta, la locazione sotto l'osservanza del libro 4°,

censo in catasto non censo  
2°) - II Sig. *Colaci Quirino*  
dichiara di con la rendita di L.

vani ed accessori, di proprietà *IACP*  
Via *Carbone* e composto di *5,5*

Case Popolari nel Comune di *Latiano*  
piano *9°*, scala *murciafaccente* parte del *B* lotto delle  
*Colaci Quirino* l'appartamento n. *3*

espressa qualità, da e cede in locazione all'altro costituito Sig.  
1°) - II Sig. *Prof. Raffaele Frisullo* nella sua

i quali convengono e stipulano quanto appresso:  
e residente in *(Brindisi) Latiano*  
II Sig. *Colaci Quirino* domiciliato

di Brindisi nel cui nome ed interesse agisce;  
Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia

Il Sig. *Prof. Raffaele Frisullo* nella qualità di  
del mese di *luglio* in *Brindisi*

L'anno *ottomillesimo* addi *otto*  
N. di Repertorio

CONTRATTO DI LOCAZIONE

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI



sia computata presso l'alloggio a lui locato, anche se non occupato.

20) - E' a carico del locatario l'imposta

se dovuta, nella misura stabilita dalle disposizioni di legge

in materia.

21) - Il locatario dichiara che la sua famiglia è composta

da se medesimo e dalle seguenti persone, e si obbliga di denun-

ziare all'Istituto ogni successiva modifica od aggiunta:

Fatto, letto e confermato il presente contratto viene firmato

dalle costituite parti.

*Carlo...*  
*[Signature]*  
PROV. di PPI  
ISTITUTO

per la notifica degli atti al locatario le parti convengono che essa  
espressamente che il Foro competente sarà quello di Brindisi, e  
19) — A tutti gli effetti del presente atto le parti convengono

18 marzo 1968 n. 402 e successive proroghe.

approvato con R. D. 28 aprile n. 1938, n. 1165 prorogato con Legge  
carico del locatario con le agevolazioni di cui all'art. 147 del T. U.  
sue rinnovazioni e conseguenti a quelle di quietanza, sono a  
Tutte le spese di bollo e di registro del presente contratto,  
parti costituite.

speciale, viene compilato in triplice copia ed è sottoscritto dalle  
18) — Il presente contratto, in carta libera, secondo la legge  
pignorati.

consegna dei locali e non potrà essere mai imputata in conto  
Detto deposito, infruttifero, sarà restituito dopo la regolare ri-

*Steffano & Orsini s.r.l.*

il versamento della somma di L. 5.000 (lire)

17) — A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto,  
danni maggiori ed al rimborso delle spese di ogni genere.

fino alla effettiva riconsegna dei locali; nonché alla rivalsa del  
fitto eventualmente scadute e non pagate, anche di quelle dovute  
al locatore di richiedere il pagamento, oltre che delle mensilità di  
porta la immediata risoluzione ipso jure del contratto e dà diritto  
che per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse im-  
tere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto; sic-

13°) — Il locatario dovrà usare la più scrupolosa cura non

solo nell'uso dell'appartamento, ma anche dei locali di uso comune. Inoltre, non potrà tenere depositi di materie infiammabili in

quantità superiore a quella occorrente per usi domestici; dovrà

evitare di collocare vasi e cassette da fiori non convenientemente

assicurati ai davanzali, e, comunque, in caso di danni a persone e

cosa ne risponderà personalmente a tutti gli effetti civili e penali.

Il locatario stesso dovrà avere cura di usare quelle precauzioni

e quegli accorgimenti atti a garantire la cordiale convivenza e la

tranquillità reciproca, impedendo, altresì, nel caso abbia bambini,

che questi arrecino danni agli immobili e molestia ai vicini;

rispondendone personalmente a norma dell'Art. 2048 codice civile.

È fatto obbligo al locatario medesimo di osservare i regola-

menti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonché le ordi-

nanze emanate in proposito dalle competenti Autorità.

14°) — Il locatario non potrà usare le terrazze che solo e uni-

camente per sciorinare, a seconda del turno che sarà stabilito,

ogni altro uso intendendosi vietato. Egli, però, è responsabile dei

danni di acqua, arrecati all'immobile ed agli altri locatari, provo-

cati da ostruzioni all'imbobocatura dei pluviali di scarico.

15°) — È proibito al locatario di apporre targhe ed insegne

in genere senza il preventivo benestare dell'I. A. C. P. Sono

solamente consentite le targhe d'uso per gli indirizzi sui singoli

portoncini di ingresso.

16°) — Tutte le clausole del presente contratto hanno carat-

qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico. alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal locatario tutto è autorizzato a far aprire i locali affittati ed a provvedere mettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità dei terzi, l'Isti- che non possono essere in alcun modo differite, senza compro- Ove, in assenza del locatario, si rendano necessarie riparazioni

dere compenso alcuno, né elevare qualsivoglia pretesa. all'intero immobile, il locatario non potrà impedirlo, né preten- riparazioni o miglioramenti tanto nei locali affittati, quanto c. c., occorrendo al locatore di fare fabbricare o di fare effettuare 12°) — A deroga delle limitazioni degli artt. 1583 e 1584 del

o dipendenti, sia all'alloggio, sia allo stabile ed alle sue pertinenze. deterioramenti e danni prodotti, per colpa sua o dei suoi familiari lini dello stabile e di terzi in genere; egli risponde, però, di tutti i o allo stabile o all'alloggio, da fatti, omissioni o colpe di altri inqui- bilità per i danni diretti o indiretti che potessero provenire a lui Il locatario esonera espressamente l'Istituto da ogni responsa-

e fornitrici ai sensi di legge.

installati, dei quali non siano responsabili le Ditte costruttrici immobili e nella fornitura degli impianti e degli apparecchi persone ed a cose, causati da difetti e nella costruzione degli sponsabilità per eventuali danni prevedibili ed imprevedibili a 11°) — L'Istituto resta espressamente esonerato da ogni re-

a propria cura e spese del locatario.

delegata e previa diffida al conduttore stesso, farà eseguire i lavori